

Deliberazione n. 42 /2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere (relatore)
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 27 febbraio 2018

Provincia di Piacenza

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**



Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

h

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - anno 2017;

Considerato che la **Provincia di Piacenza** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 27 settembre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, trasmessa dalla Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19 del 23 febbraio 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 27 febbraio 2018;

Udito il relatore Alberto Stancanelli;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare per la Provincia di Piacenza, nel paragrafo 4.6.4 è precisato che delle n. 7 società partecipate direttamente (**Piacenza Turismi srl** e **So.pr.i.p. spa** risultano in liquidazione rispettivamente dal 10/02/2012 e dal 23/12/2015), vengono mantenute, in quanto ritenute strategiche le quote di **Tempi Agenzia srl**, partecipata al 39,98 per cento e **Lepida spa**, partecipata allo 0,0016 per cento, mentre viene prevista la dismissione delle quote in **Piacenza Expo spa**, partecipata al 5,43 per cento, **La Faggiola srl** partecipata al 4 per cento e **Banca Popolare Etica scpa**, partecipata allo 0,01 per cento.

Si è, quindi, specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto e di seguito richiamate: mancanza di tempi certi per la razionalizzazione e dei risparmi che si prevedono di conseguire; non è presente un'analisi dettagliata dei principali costi di funzionamento, invece indispensabile per poterne pianificare eventuali misure di contenimento; la scelta di dismettere la titolarità della quota nella società **La Faggiola srl** (ex art. 1, comma 611, lett. b), della legge n. 190/2014) risulta difforme da quella assunta dal Comune di Podenzano (quest'ultimo la mantiene); genericità delle misure di razionalizzazione previste relativamente alla società **Tempi Agenzia srl**; mancanza di indispensabilità della partecipazione in **Centro Ricerche Produzioni Vegetali soc. coop. - CPRV**; le partecipazioni indirette non risultano contemplate.



Successivamente, con deliberazione n. 9/2017/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

Con delibera del Consiglio Provinciale n. 33 del 18 dicembre 2015, si era disposto di procedere all'alienazione delle partecipazioni per le quali era stata prevista la dismissione in ragione della relativa non indispensabilità. Nella relazione inviata si puntualizzava che le quote *"saranno poste in vendita con procedura di evidenza pubblica la cui pubblicazione è in corso (d.d. 298 del 29.3.2016)"*.

A seguito di visura camerale si rilevava però che le partecipazioni erano ancora in essere, quindi si richiamava, in proposito, l'art. 24 comma 4 del citato t.u.

Per la **società La Faggiola srl**, tra quelle la cui partecipazione era da dismettere, si riscontrava un risultato negativo di euro 85.264 anche per l'esercizio 2015.

Per **Lepida spa**, ritenuta indispensabile, si rilevava la mancata comunicazione di misure di razionalizzazione.

Per **Tempi Agenzia srl**, l'Amministrazione Provinciale deteneva una quota

di partecipazione pari al 39,98 per cento, e nel triennio 2013/2015 il risultato d'esercizio risultava sempre positivo. Nella relazione sui risultati conseguiti l'Amministrazione metteva in evidenza come nel corso del 2015, *"proseguendo nell'opera di razionalizzazione della spesa si sia registrata una riduzione per quanto riguarda le spese di consulenza che sono passate dai 102.087 C ai 72.887 C (...) In prospettiva, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 13 di riordino delle funzioni si lavorerà per l'esercizio in forma associata e in ambiti territoriali di area vasta delle attività svolte dalla società, obiettivo che sarà inserito nell'accordo quadro in corso di definizione con la Provincia di Parma"*. In proposito si ribadiva che, pur registrandosi una positiva contrazione delle spese per consulenze, mancava una dettagliata analisi dei costi di funzionamento, fatto che preclude ogni verifica di un loro possibile ulteriore contenimento.

Inoltre, non risultava alcuna indicazione circa la partecipazione (0,27 per cento) alla società **Coop Centro Ricerche Produzioni Vegetali - CRPV**, peraltro con il requisito di indispensabilità da dimostrare.

Da ultimo, in riferimento alla mancata indicazione delle partecipazioni indirette, si evidenziava che la disciplina recata dal t.u. definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 23 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, tempestivamente, previo parere dell'Organo di revisione, dal Consiglio provinciale il 27 settembre 2017.

Tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui si è trattato in premessa.

La revisione operata ha riguardato tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 26 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Nello specifico, l'Ente comunica di non detenere indirettamente alcuna partecipazione, mentre in merito alle determinazioni adottate riguardo le partecipazioni dirette, si osserva quanto segue:

Piacenza expo spa, con una quota di partecipazione pari al 5,43 per cento; viene mantenuta con richiamo all'art.4, comma 7, d.lgs. 175/16. Con il piano di razionalizzazione adottato nel 2016, la Provincia ne aveva previsto la dismissione, ma a seguito del bando di alienazione andato deserto, e nella considerazione che gli altri soci pubblici ne confermano il mantenimento, l'Ente ritiene di uniformarsi *"avendo presente il servizio di interesse generale svolto dalla società nelle politiche di sviluppo economico locale."* La società in utile nel 2016, in un'ottica di riduzione dei costi di gestione, ha introdotto nel corso del 2017 l'amministratore unico.

Tempi Agenzia srl, con una partecipazione pari al 39,98 per cento; viene mantenuta in quanto *"la legge 56/2014 mantiene tra le funzioni fondamentali della Provincia i trasporti, per cui la partecipazione ricade fra quelle di cui all'art. 4 del TUSP."* Viene inoltre comunicato che potrebbe verificarsi un accorpamento delle agenzie dei trasporti, e quindi una fusione delle società. Si avvale di un amministratore unico.

Lepida spa, con una partecipazione pari allo 0,0016 per cento; viene mantenuta in quanto riconducibile alle categorie di cui all'art. 4 del d. lgs 175/16. Si tratta di una società strumentale per la gestione delle infrastrutture informatiche regionali. La Regione Emilia-Romagna effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative.

Per quanto riguarda poi la partecipazione nella società **La Faggiola srl**, pari al 4 per cento, la Provincia comunica che intende proseguire nel percorso di dismissione in quanto non sussiste più la motivazione al mantenimento, inoltre non vi è il rispetto di alcuni parametri previsti dall'art. 20, comma 2, d. lgs. 175/16. Viene inoltre puntualizzato che *"per quanto riguarda la cessione della quota, si provvederà alla cessione alla società stessa come previsto nella procedura in atto"*. Tempi di realizzazione indicati dall'Ente: entro il 2018.

Mentre le società **Piacenza Turismi srl** partecipata al 18,89 per cento e **So.pr.i.p. srl** partecipata al 5,42 per cento, risultano poste in liquidazione con procedure ancora in corso, avviate rispettivamente nel 2012 e nel 2015, per le quali la Sezione ritiene necessario sollecitare la definitiva procedura di liquidazione.

Infine, relativamente alla quota pari allo 0,0063 in **Banca Popolare Etica scpa**, la dismissione si è conclusa con il riacquisto da parte della Banca stessa.



Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Provincia di Piacenza in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente ad assumere le necessarie determinazioni per superare gli orientamenti in materia di mantenimento delle partecipazioni che contrastano con il vigente quadro normativo e le altre criticità evidenziate nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Provincia di Piacenza e all'Organo di revisione della Provincia di Piacenza;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti
- banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 27 febbraio 2018.

Il presidente

(Carlo Greco)


Il relatore
(Alberto Stancanelli)




Depositata in segreteria in data 27-02-2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)
